Deliberazione n. FVG/ 60 /2025/PAR

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia

III Collegio

composto dai seguenti magistrati

PRESIDENTE: Emanuela Pesel

CONSIGLIERE: Antonella Manca

PRIMO REFERENDARIO: Tamara Lollis (relatore)

Deliberazione del 17 luglio 2025

Comune di Arta Terme. Richiesta di parere in merito all'applicazione dell'art. 86, comma 2, del d.lgs n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;
VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante "Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia";
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
VISTO l'art. 33, c. 4, del d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento e l'integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia);
VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3) e, in particolare, l'art. 7, comma 8;
VISTA la deliberazione della Sezione n. 4/Sez.Pl./2004, come modificata dalla deliberazione n. 19/Sez.Pl./2004 e successivamente aggiornata dalla deliberazione n. 27/Sez.Pl./2007, che stabilisce le modalità, i limiti e i requisiti di ammissibilità per l'attività consultiva della Sezione;
VISTI, in particolare, l'atto d'indirizzo della Sezione delle autonomie della Corte dei conti

del 27 aprile 2004, avente ad oggetto i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della stessa Sezione del 4 giugno 2009, n. 9 nonché le successive deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 5/2006 e delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 54/CONTR/10 che hanno tracciato le linee fondamentali della funzione consultiva;
VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14, del 16 giugno 2000 e succ. mod.;
VISTO il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione approvato con deliberazione n. FVG/232/2011/DORG del 25 ottobre 2011;
VISTA la deliberazione della Sezione plenaria di questa Sezione n. 4/2025/INPR avente ad oggetto l'approvazione del programma delle attività di controllo per l'anno 2025;
VISTA l'Ordinanza presidenziale n. 4/2025 che dispone la composizione dei Collegi;
DATO ATTO che la Corte dei conti si è dotata di un portale telematico per l'invio e la consultazione delle richieste di motivato avviso presentate ai sensi dell'art. 33, c. 4, del d.P.R. n. 902/1975 denominato Centrale Pareri;
VISTA la richiesta di motivato avviso del Comune di Arta Terme pervenuta il 20 maggio 2025 tramite il su citato portale e presa in carico nella medesima data con il prot. n. 1191;
VISTA l'Ordinanza presidenziale n. 29/2025 con la quale l'attività istruttoria sulla richiesta di motivato avviso è stata affidata al Primo Referendario Tamara Lollis che ne riferirà in Collegio in qualità di relatore;
VISTA la richiesta di precisazioni istruttorie prot. n. 1469, del 13.6.2025 e il riscontro del Comune prot. n. 1542, del 19.6.2025;
VISTA l'Ordinanza presidenziale n. 53/2025 con la quale è stato convocato il III Collegio per il giorno 17 luglio 2025;
UDITO il relatore nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2025;

Premesso in fatto

Con la nota in epigrafe il Sindaco *pro tempore* del Comune di Arta Terme ha formulato un quesito in ordine all'applicazione dell'art. 86, c. 2, del d.lgs n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il quale prevede che "*Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico*".
Il Sindaco espone che in materia di versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore degli amministratori, non lavoratori dipendenti, si sono formati orientamenti giurisprudenziali differenti da parte di due plessi giurisdizionali.
Da un lato, la Corte dei conti si è pronunciata nel senso che l'obbligo dei suddetti versamenti a favore dei lavoratori autonomi, chiamati ad assolvere a funzioni di amministratore locale, sussiste solo in presenza dell'integrale sospensione dell'attività libero – professionale.

Dall'altro, la Corte di cassazione ha recentemente affermato la differente soluzione interpretativa per la quale il pagamento dei contributi forfettari di legge agli istituti previdenziali dei lavoratori non dipendenti, investiti di un mandato elettivo, non può essere subordinato alla rinuncia allo svolgimento dell'attività professionale per tutta la durata della carica.
In conclusione, quindi, il Sindaco, rilevando che la giurisprudenza in materia esplica effetti solo per le parti coinvolte nel processo, si rivolge alla Sezione per un parere sull'applicazione della disposizione in parola.

Considerato in diritto

Preliminarmente all'esame del merito, il Collegio deve verificare la sussistenza dei presupposti che, per legge, definiscono l'ambito della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti.
In particolare, vanno scrutinati i profili di ammissibilità soggettiva (legittimità dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica) della richiesta di parere alla luce di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 33, c. 4, del d.P.R. n. 902/1975 e all'art. 7, c. 8, della l. n. 131/2003, come nel tempo perimetrati dalle Sezioni riunite e dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.
Sotto profilo soggettivo, le norme di attuazione statutaria della Regione Friuli – Venezia Giulia prevedono, all'art. 33, c. 4, del d.P.R. n. 902/1975, che la Sezione, a richiesta dell'Amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica.
Questa Sezione con la deliberazione adottata in sede plenaria n. 19, del 12.10.2004, successivamente aggiornata con la deliberazione plenaria n. 27, del 11.2.2007, ha precisato che la funzione consultiva può essere esplicata nei confronti delle amministrazioni sulle quali la Sezione stessa esercita le funzioni di controllo, tra cui rientrano la Regione e i suoi enti strumentali, gli Enti locali territoriali e i loro enti strumentali nonché le altre Istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nel territorio regionale.
Occorre, inoltre, verificare il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente nella richiesta di parere. Come autorevolmente evidenziato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, l'ammissibilità soggettiva a formulare richieste di parere va circoscritta alle sole istanze provenienti dall'organo di vertice politico che detiene la rappresentanza istituzionale dell'ente al fine di evitare il rischio della disorganica proliferazione di richieste provenienti dallo stesso ente (cfr. del. n. 1/SEZAUT/2021/QMIG).
In modo coerente le su citate deliberazioni plenarie di questa Sezione prevedono che il soggetto competente a presentare richieste di motivato avviso è individuato nell'organo di vertice dell'ente istante.
La richiesta pervenuta dal Sindaco del Comune di Arta Terme è, quindi, soggettivamente ammissibile.

Passando a considerare i profili di ammissibilità oggettiva, la Sezione osserva che l'art. 33, c. 4, del d.P.R. n. 902/1975 circoscrive i pareri che questa Sezione può esprimere alle materie della contabilità pubblica.

La Sezione medesima, con la citata deliberazione plenaria n. 27/2007, ha indicato i requisiti di ammissibilità delle richieste di motivato avviso precisando che "*le materie di contabilità pubblica sulle quali può esplicarsi l'attività consultiva della Sezione sono quelle tematiche in relazione alle quali essa ritiene di poter utilmente svolgere quella funzione di affermazione di principi attinenti la regolarità contabile e la corretta e sana gestione finanziaria che costituiscono l'essenza del suo ordinario controllo*".

Nella citata delibera sono stati indicati gli ulteriori requisiti di ammissibilità oggettiva, costituiti dall'inerenza della richiesta a questioni:

- non astratte e/o di interesse generale;
- relative a scelte amministrative future e non ancora operate;
- per le quali non è pendente un procedimento presso la Procura regionale della Corte dei conti;
- per le quali non è pendente un giudizio avanti ad organi giurisdizionali di qualsiasi ordine;
- per le quali non è pendente una richiesta di parere ad altre autorità od organismi pubblici;
- di cui sia stata data notizia all'organo di revisione economica e finanziaria o, se esistenti, agli uffici di controllo interno.

Sul quadro ordinamentale sopra delineato è intervenuto il legislatore statale con le previsioni dell'art. 17, c. 31, del decreto legge n. 78 del 2009 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), il quale ha assegnato alle Sezioni riunite di questa Corte dei conti un potere di indirizzo interpretativo, attraverso pronunce di orientamento generale nei confronti delle Sezioni regionali di controllo, tenute a conformarsi, per la finalità di garantire la coerenza dell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Le precisazioni allora fornite con la richiamata del. n. 27/2007 vanno pertanto inserite nel contesto degli indirizzi aventi valenza nomofilattica delle Sezioni centrali di questa Corte che sono successivamente intervenuti.

Il profilo dell'ammissibilità oggettiva riguarda, in primo luogo, l'inerenza del quesito alla materia della contabilità pubblica nel solco tracciato, in chiave nomofilattica, dagli indirizzi di orientamento generale della Sezione delle Autonomie (*ex plurimis* del. n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, n. 5/SEZAUT/2022/QMIG; n. 9/SEZAUT/2022/QMIG, n. 14/SEZAUT/2022/QMIG e n. 2/SEZAUT/2023/QMIG) e delle Sezioni riunite in sede di controllo (del. n. 54/2010/QMIG).

Alla luce di tali indirizzi ermeneutici, la nozione di contabilità pubblica, strumentale all'esercizio della funzione consultiva, assume un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria contabile, la

disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.
Con riferimento alla materia della contabilità pubblica la giurisprudenza contabile ha, altresì, affermato il principio secondo cui anche questioni estranee, nel loro nucleo originario, alla contabilità pubblica possono, secondo una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri, ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, alla funzione di coordinamento della finanza pubblica (cfr. del. SSRRCO/54/2010/QMIG e del. n. 3/2014/SEZAUT/QMIG cit).
Tuttavia, "*l'ampliamento dinamico della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé per sé considerate quanto piuttosto alle specifiche questioni che nell'ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all'interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa*" (del. n. 17/SEZAUTO/2020/QMIG e n. 5/SEZAUTO/2022/QMIG cit.); sicché occorre distinguere tra queste questioni e quelle che hanno, invece, meri riflessi finanziari, rientrando solo le prime nella nozione "dinamica" di contabilità pubblica.
Dalla su richiamata giurisprudenza contabile discende, quindi, il principio secondo il quale anche materie non rientranti in senso stretto nella nozione di contabilità pubblica possano esserne attratte in quanto si tratti di disposizioni che concorrono a definire l'ambito di applicazione di limiti e divieti posti nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica (cfr. del n. 17/SEZAUT/2020/QMIG cit.; Sez. regionale di controllo per il Piemonte n. 101/2024/PAR).
Secondo la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, quando la richiesta di parere non sollecita l'interpretazione di norme di contabilità pubblica si è, infatti, al di là dai limiti oggettivi di competenza della funzione consultiva (del. n. 5/SEZAUTO/2022/QMIG cit.).
Nella ricostruzione dell'evoluzione giurisprudenziale che ha perimetrato la nozione di contabilità pubblica va, poi, richiamato il principio per cui sono da ritenersi inammissibili i quesiti che implichino valutazioni di comportamenti amministrativi suscettibili di interferire con altre funzioni intestate alla Corte dei conti o spettanti ad altri organi giurisdizionali.
Sul punto la Sezione delle Autonomie, nella citata deliberazione n. 3/2014/QMIG, ha sottolineato che "*la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini, come si è rilevato per la specifica tematica in esame, può costituire un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla "materia di contabilità pubblica". Si tratta, evidentemente, di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede*".
La medesima Sezione, con riferimento in tema di diritti di rogito dei segretati comunali e di compensi per gli avvocati comunali, si è nuovamente espressa nello stesso senso, rispettivamente, con la deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG e la deliberazione n. 2/SEZAUT/2023/QMIG. In quest'ultima si legge che "*la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte*

dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari".

In particolare, la Sezione delle Autonomie ha precisato che "*le Sezioni di controllo devono dichiarare l'inammissibilità del quesito qualora venga richiesta l'interpretazione di una norma che, pur regolando aspetti della spesa del personale (come nella fattispecie all'odierno esame di questa Sezione), richieda provvedimenti che incidono su posizioni giuridiche soggettive su cui sono chiamate a decidere altre magistrature*" e che "*Diversamente opinando si incorrerebbe nel rischio di attribuire alle Sezioni di controllo la possibilità di fornire interpretazioni che, nel presunto intento di tutelare interessi pubblici (…), potrebbero restringere il campo di applicazione della suddetta norma con conseguente invasione nella sfera giurisdizionale di altra magistratura*" (del. n. 2/SEZAUT/2023/QMIG cit.).

In altri termini, la funzione consultiva non può esplicarsi ove la richiesta di parere attenga a materia, estranea alla contabilità pubblica, perché appartenente alla materia del diritto tributario e/o previdenziale nonché riguardi l'ambito dei diritti soggettivi patrimoniali su cui sono chiamati a decidere magistrati appartenenti ad altro ordine giudiziario (del. n. 2/SEZAUT/2023/QMIG cit.). I pareri potrebbero prefigurare, in tali casi, soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (cfr. del. n. 24/SEZAUT/2019/QMIG cit.).

Alla luce delle su richiamate coordinate interpretative in tema di ammissibilità oggettiva si rileva che l'odierno quesito, pur se formulato in linea generale e astratta senza riferimenti ad aspetti gestionali concreti, non supera il vaglio di ammissibilità oggettiva in quanto non è riconducibile alla materia della contabilità pubblica e non sussistono i presupposti "negativi" per l'esercizio della funzione consultiva, come di seguito si espone.

Il dubbio interpretativo dell'amministrazione comunale nasce, come si è accennato nella parte in fatto, con riferimento alla corretta applicazione dell'art. 86, secondo comma, del d.lgs n. 267/2000 che qui si riporta "*Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico*".

Per completezza si riporta anche il primo comma del medesimo articolo cui il secondo comma fa rinvio "*L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. (…)*".

Al riguardo, le Sezioni regionali di controllo hanno originariamente assunto un orientamento restrittivo per il quale la norma del secondo comma può trovare applicazione solo quando il lavoratore autonomo, che ricopre una delle cariche elettive, si astenga del tutto dall'attività lavorativa in costanza di mandato (*ex multis* del. Sez. regionale di controllo

per la Lombardia, n. 95/2014/PAR, n. 105/2014/PAR, n. 238/2014/PAR; del. Sez. regionale di controllo per le Marche n. 27/2014/PAR; del. Sez. regionale di controllo per la Basilicata, n. 3/2014/PAR; del. Sez. regionale di controllo per la Puglia, n. 74/2016/PAR e del. Sez. regionale di controllo per la Liguria n. 21/2019/PAR).

Secondo tale orientamento, i due commi dell'art. 86 seguono la medesima *ratio* dettando una disciplina uniforme per fattispecie che, sia pure con riferimento a differenti categorie di lavoratori, presentano presupposti sostanziali omogenei.

In particolare, la su richiamata giurisprudenza contabile ha ritenuto che il riferimento effettuato dall'art. 86, comma 2, al "*titolo previsto dal comma 1*" debba essere collegato non solo all'oggetto del pagamento (gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi), ma anche alla ragione che causalmente lo giustifica; quest'ultima è da rinvenirsi nel sostegno che l'ordinamento vuole assicurare a favore di chi opti per l'esclusività dell'incarico di amministratore, opzione che, in quanto tale, non può essere differentemente disciplinata per il lavoratore dipendente rispetto a chi non riveste tale posizione (cfr. del. Sez. regionale di controllo per la Liguria n. 21/2019/PAR). Dunque, "*l'esigenza che giustifica l'accollo al bilancio pubblico della spesa per oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi impone che il lavoratore dipendente dedichi all'incarico di amministratore locale l'esclusività del suo tempo e delle sue energie lavorative, con contestuale rinuncia alla retribuzione corrispettiva*" (Sez. regionale di controllo per la Lombardia n. 95/2014/PAR cit.).

La medesima giurisprudenza ha, altresì, rilevato che "*se si giungesse ad una diversa soluzione, stabilendo che un ente locale deve corrispondere comunque gli oneri contributivi dell'amministratore-lavoratore autonomo, si avallerebbe un'interpretazione a garantire uno sgravio netto a favore del lavoratore non dipendente che accede alla carica di amministratore locale e di una loro contestuale fiscalizzazione con aggravio del bilancio comunale, senza alcuna corrispettiva dedizione del tempo lavorativo ai soli compiti di amministratore locale.*" (Sez. regionale di controllo per la Lombardia n. 95/2014/PAR cit.)

Tale orientamento, particolarmente rigoroso, risponde alla sostanziale esigenza di assimilare la posizione dell'amministratore dipendente (che deve essere collocato in aspettativa) a quella dell'amministratore non dipendente (che dovrebbe per *par condicio* sospendere la propria attività) al fine di evitare un ingiustificato arricchimento dell'amministratore professionista e la lesione della concorrenza di un professionista, operante sul mercato nonché tutelato dal versamento dei contributi.

In tempi recenti la Corte di cassazione - sezione lavoro – ha espresso (cfr. ordinanza n. 24615/2023 e n. 18396/2024) un orientamento difforme evidenziando che la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo in commento, nella parte in cui stabilisce il versamento "allo stesso titolo" per gli amministratori locali che "non siano lavoratori dipendenti", non può intendersi come volta a stabilire, anche per i lavoratori autonomi, la condizione di cui al primo comma (cioè l'aspettativa non retribuita), semplicemente perché detto presupposto è inconcepibile per i lavoratori che non siano dipendenti.

In particolare, ad avviso della magistratura di legittimità (ordinanza n. 24615 del 14.8.2023):

- "*ove si dovesse subordinare l'obbligo del versamento alla contribuzione alla cessazione dell'attività anche per i lavoratori autonomi verrebbe vanificata la garanzia costituzionale di cui all'art. 51 Cost. estesa, altresì, alla conservazione del posto di lavoro, diritto soggettivo attribuito direttamente al*

cittadino chiamato a funzioni pubbliche elettive, sulla scia di quanto indicato dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 6/1960";
- "*per i liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive, la tutela al mantenimento del posto di lavoro - da intendersi estensivamente come mantenimento dell'attività lavorativa – diviene effettiva solo se agli stessi, da un lato, è consentita la prosecuzione degli incarichi professionali e, dall'altro, è attribuito il beneficio previdenziale in discussione, a compensazione della ridotta capacità di contribuzione*";
- "*la previsione del beneficio dell'accollo contributivo, senza rinuncia allo svolgimento dell'attività professionale, considera la situazione del lavoratore autonomo e ne tutela le peculiarità; per quest'ultimo, la sospensione integrale dell'attività lavorativa avrebbe riflessi fortemente negativi per il futuro, rendendo oltremodo difficoltosa la ripresa; d'altro canto, lo svolgimento di un mandato, particolarmente impegnativo, come è quello connesso agli incarichi di cui al comma 1 dell'art. 86, inevitabilmente interferisce sull'attività di lavoro, con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla capacità contributiva del professionista*".

Le stesse motivazioni sono riportate nell'ordinanza n. 18396 del 5 luglio 2024.

L'esistenza di orientamenti differenti sulla portata del secondo comma dell'art. 86 del TUEL tra giudici contabili e giudici ordinari è emersa già nel 2018 allorché la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 7/SEZAUT/2018/QMIG, ha dichiarato inammissibile la questione di massima sollevata sull'applicazione della normativa in parola stante la pendenza, in materia, di un giudizio innanzi alla Corte di cassazione che vedeva coinvolto lo stesso Comune che aveva proposto la richiesta di parere.

Con la suddetta pronuncia la Sezione delle Autonomie, pur riscontrando genericamente l'inerenza del quesito alla contabilità pubblica, ha rilevato che "*l'inerenza alla contabilità pubblica va stabilita anche in senso negativo, poiché l'ausilio consultivo e la funzione nomofilattica intestata alla Sezione delle autonomie, per quanto possibile, devono essere resi senza costituire, in concreto, un'interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali della Corte dei conti o di altra magistratura. Occorre, infatti, scongiurare il rischio che le pronunce adottate in sede consultiva o nomofilattica siano strumentalmente richieste e fatte valere per elidere o attenuare posizioni di responsabilità, tali da condizionare l'esito di procedimenti in sede giudiziaria*.".

La pendenza del giudizio dinanzi alla Suprema Corte costituiva, invero, condizione oggettivamente ostativa poiché le eventuali indicazioni nel merito avrebbero potuto rappresentare potenziale fattore di interferenza nella dinamica processuale in atto.

Sulla scorta della posizione assunta con la su citata deliberazione n. 7/SEZAUT/2018/QMIG ma soprattutto in virtù delle indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie nella su richiamate delibere n. 24/SEZAUT/2019/QMIG e n. 2/SEZAUT/2023/QMIG in punto di inerenza alla materia della contabilità pubblica, le Sezioni regionali di controllo si sono successivamente espresse per l'inammissibilità oggettiva *ratione materiae* e in ragione della possibile interferenza con la sfera giurisdizionale della magistratura civile che può verificarsi anche ove sia già intervenuto diverso giudice (cfr. del. Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 77/2024/PAR; del. Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 101/2024/PAR cit.; del. Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 69/2025/PAR).

Va ricorda, sul punto, il principio recato dalla già citata Sezione delle Autonomie n. 2/2023/QMIG la quale ha precisato, nell'intento di fornire alcuni criteri orientativi per

dirimere i dubbi sulla riconducibilità della questione alla contabilità pubblica, che si dovranno "*escludere dal concetto di contabilità le richieste di parere che, pur riguardando l'interpretazione di norme caratterizzate da riflessi finanziari e di contabilità, sono propedeutiche all'adozione di provvedimenti da parte dell'amministrazione locale che incidono su posizioni giuridiche soggettive (diritti soggetti e interessi legittimi) che hanno in altre giurisdizioni il giudice competente a decidere circa la corretta applicazione della disciplina giuridica*".

Nel caso dell'odierna richiesta di parere, la questione dell'accollo (e delle sue modalità), da parte dell'Ente amministrato dei contributi previdenziali dovuti al Sindaco, non lavoratore dipendente, tocca una materia nella quale entrano in gioco diritti soggettivi di natura patrimoniale venendo in rilievo un diritto di credito che l'amministratore locale può vantare nei confronti del Comune potendo determinare un conflitto con l'eventuale pronuncia del giudice ordinario (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 250/2024)PAR; vedasi anche Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna n. 122/2024/PAR laddove sottolinea che una eventuale pronuncia nel merito della Sezione non aggiungerebbe null'altro al principio che la Corte di Cassazione ha già espresso e ribadito nelle sue ordinanze).

-----QMIG

Per le ragioni sopra esposte, ne consegue, pertanto l'inammissibilità del richiesto parere.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli-Venezia Giulia dichiara inammissibile l'istanza di motivato avviso per i motivi e nei termini di cui in motivazione

DISPONE

alla Segreteria di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Arta Terme nonché di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti e gli adempimenti relativi alla pubblicazione sull'apposito spazio dedicato del sito web regionale.

Così deciso in Trieste, nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2025

il relatore — il Presidente

F.to Tamara Lollis — F.to Emanuela Pesel

Depositata in segreteria in data 18 luglio 2025

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

F.to Leddi Pasian